

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1980

Revisione delle aliquote in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche e proroga delle agevolazioni tributarie

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in rassegna detta norme volte, da un lato, ad elidere gli effetti che la inflazione monetaria ha prodotto sulla imposizione diretta gravante sui redditi delle persone fisiche nonchè a razionalizzare, anche sotto altri aspetti, la vigente disciplina; e, dall'altro, a prorogare — nel delicato momento che attraversa l'economia del paese — talune disposizioni, evitando così gli effetti negativi che verrebbero a prodursi in conseguenza della scadenza dei termini entro i quali le stesse disposizioni erano destinate ad operare.

I. — La necessità di compensare l'effetto di aumento automatico della incidenza dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dall'operare congiunto dell'inflazione e della progressività dell'imposta è stata più volte sottolineata dalle forze politiche e dai sindacati trovando vasta eco nei dibattiti parlamentari.

Come è noto, quando l'inflazione aumenta il reddito nominale dei contribuenti — questo a causa della struttura progressiva dell'imposta personale — viene a cadere in scaglioni di imposte con aliquote più elevate e, quindi, viene assoggettato ad un prelievo fiscale addizionale, in proporzione maggiore della crescita del reddito. Questo aumento automatico dell'incidenza dell'imposta viene chiamato drenaggio fiscale (*fiscal drag*).

La risposta che si può dare a questo fenomeno deve tener conto del danno o vantaggio che può derivare alla collettività nel suo complesso, data la situazione strutturale e congiunturale del bilancio pubblico.

In particolare:

a) i paesi i quali hanno un sistema fiscale efficiente ed una situazione nel lungo periodo equilibrata tra entrate e spese pub-

bliche possono compensare completamente il drenaggio fiscale o attraverso un meccanismo automatico di indicizzazione o con provvedimenti discrezionali. In questo secondo caso il provvedimento sarà rimandato, se si ritiene che la contrazione del reddito disponibile, riducendo la pressione sulla domanda globale, ponga per questa via un freno alla stessa inflazione (in questo caso si dice che l'imposta personale sul reddito è uno stabilizzatore automatico). Il provvedimento sarà adottato con maggiore sollecitudine, se si ritiene che questo maggior gettito si traduca in una maggior spesa pubblica, al limite poco produttiva, e che contemporaneamente i contribuenti cerchino di ricostituire il proprio potere di acquisto, chiedendo ulteriori aumenti nel salario nominale e cercando nuove forme di evasione o erosione del tributo, oppure ricavino dalla riduzione del reddito reale un incentivo per ridurre la propria produttività, determinandosi in conclusione un circolo vizioso che trasforma l'aumento della pressione tributaria in un aumento della pressione inflazionistica;

b) i paesi, tra i quali è certamente l'Italia, che non presentano una situazione delle entrate e delle spese equilibrata, nè congiunturalmente, nè strutturalmente, per i quali il fabbisogno finanziario del settore pubblico rappresenta una elevata e, dati i meccanismi di indicizzazione di larga parte della spesa pubblica, potenzialmente crescente quota del prodotto interno lordo, non possono compensare completamente il drenaggio fiscale essendo demandato principalmente alla leva tributaria l'importante compito di limitare il livello strutturale del fabbisogno.

Per questo motivo, considerata anche la minore incidenza dell'IRPEF rispetto ad analoghe imposte dei nostri *partners* europei, la pressione tributaria in essere al 1° gennaio 1976 (determinata con la modifica delle aliquote di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 576) non può rappresentare un punto di ottimo valevole per sempre e in tutte le circostanze, poichè si deve tenere presente la esigenza strutturale di riduzione del disavanzo e, inoltre, quella congiunturale di controllo della domanda.

Le esigenze di controllo congiunturale della domanda richiedono che la conseguente immissione di liquidità si realizzi nel 1981 solo a partire dal secondo semestre. Pertanto per i redditi soggetti al sistema di ritenuta alla fonte la restituzione del *fiscal drag* relativamente al primo semestre verrà concentrata nei mesi di luglio, settembre e dicembre, mentre per gli altri redditi la restituzione si produrrà per intero nel 1982.

Il Governo, dal canto suo, ha già esplicitamente sottolineato l'intendimento di ricercare il riequilibrio del gettito e la equità della tassazione in termini non meramente nominali, avvertendo che solo la riduzione della erosione e della evasione consente di creare spazi per l'attenuazione degli effetti che l'inflazione provoca nella imposizione progressiva. In occasione della discussione in Senato sul disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (atto Senato n. 292), il Ministro delle finanze menzionava il proponimento, « nei vincoli della politica economica e di bilancio, di ridisegnare la curva delle aliquote per ridurre lo scarto esistente tra l'aliquota media e l'aliquota marginale » aggiungendo che, « con l'attuale ritmo di inflazione e l'esistente pressione fiscale, il disquilibrio del sistema è tale da imporre equi correttivi » non solo riguardo alle persone fisiche ma alle famiglie e sottolineando che « solo nel medio periodo si può tendere ad una modifica del sistema di tassazione delle famiglie, perchè ciò comporterebbe una notevole riduzione di gettito ».

Non va dimenticato che proprio nel disegno di legge finanziaria per l'anno 1980 erano state previste con gli articoli 2 e 3 aumenti delle detrazioni che il Parlamento aveva approvato, aumentando per altro la misura di talune di esse.

La normativa (che conduceva nel suo complesso ad una rivalutazione delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare complessivo di circa 1.800 miliardi) non sminuiva l'impegno del Governo di procedere « ad una revisione delle aliquote e degli scaglioni, ad un aumento delle detrazioni, ad un'azione di riduzione delle discriminazioni di trattamento nella

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

famiglia», ma riproponeva indirettamente il problema generale delle compatibilità finanziarie e delle esigenze generali della politica di bilancio.

Nel quadro di tali impegni — nuovamente riaffermati in Parlamento in occasione della discussione sul decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288 — il Governo intende:

a) modificare la curva delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) elevare il limite del reddito al di sotto del quale il coniuge non legalmente ed effettivamente separato viene considerato a carico del contribuente, che pertanto usufruisce della detrazione prevista dal n. 1) dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

c) prevedere una ulteriore detrazione, oltre quella sopra citata, sempre per il coniuge a carico, ma correlata, quanto al suo ammontare, al reddito complessivo annuo lordo del contribuente.

La manovra, nel suo complesso, mira a compensare per l'anno 1981 gli effetti del

così detto drenaggio fiscale inflazionistico, mediante una riduzione del carico fiscale favorevole ai contribuenti con redditi bassi e medi e con maggiori carichi familiari.

Come nei successivi paragrafi verrà meglio precisato, complessivamente la manovra spiegata con il disegno di legge implica una riduzione di imposizione di circa 1.750 miliardi. Se a questo ammontare si aggiungono 1.550 miliardi di maggior reddito disponibile per l'aumento degli assegni familiari, avvenuto senza oneri contributivi aggiuntivi, che esplicherà i suoi effetti nell'anno 1981, emerge che la manovra stessa compensa abbondantemente — anche per tale anno — gli effetti del drenaggio fiscale inflazionistico valutato in 2.800 miliardi (1), come si evince dalla seguente tavola 1.

(1) L'effetto del *fiscal drag* che viene ad incidere su salari, stipendi, pensioni ed altri redditi assimilati può essere valutato in circa 2.050 miliardi (pari al 73 per cento dell'effetto complessivo). I restanti 750 miliardi rappresentano l'effetto del *fiscal drag* su tutte le altre categorie di redditi, compresi quelli che si sommano, per lo stesso contribuente, ai redditi di lavoro dipendente.

TAVOLA 1

INCIDENZA DEL *FISCAL DRAG* DAL 1979 AL 1981
(Dati forniti dal modello previsionale IRPEF del Ministero delle finanze) (*)

	1979	1980	1981
1. <i>Fiscal drag</i> (prezzi correnti)	1.369	2.718	2.800
2. <i>Fiscal drag</i> (prezzi 1979)	1.369	2.265	2.010
3. <i>Fiscal drag</i> (prezzi 1981)	1.905	3.153	2.800
4. <i>Fiscal drag</i> /gettito complessivo	0,086	0,13	0,10
5. <i>Fiscal drag</i> /imp. complessiva	0,011	0,017	0,016
6. Compensazione <i>fiscal drag</i> (prezzi correnti)	—	2.750	3.300
7. Compensazione <i>fiscal drag</i> (prezzi 1979) . .	—	2.290	2.370
8. Compensazione <i>fiscal drag</i> (prezzi 1981) . .	—	3.190	3.300

(*) Il *fiscal drag* è stato calcolato ricorrendo al « modello previsionale IRPEF » del Ministero delle finanze, che utilizza i dati delle dichiarazioni dei redditi relative a tutti i contribuenti italiani memorizzate negli archivi magnetici dell'anagrafe tributaria.

Il modello è stato utilizzato ipotizzando per l'80 un incremento del PIL del 23 per cento con un tasso di inflazione del 20 per cento e per l'81 un incremento del PIL del 18 per cento con un tasso di inflazione del 16 per cento.

In conseguenza, nel 1981 l'incidenza effettiva sul reddito medio dell'industria manifatturiera diventerà inferiore a quella del 1978. Ad esempio, per le famiglie con coniuge e due figli a carico la pressione dell'imposta sul reddito, che era dell'8,35 per cento nel 1978 e 10,55 per cento nel 1979, passerà dal 9,76 per cento del 1980 all'8,28 per cento (invece che al 9,95 per cento).

Per livelli superiori di redditi permane un aggravio rispetto al 1978, ma attenuato rispetto alla situazione a legislazione invariata (ad esempio, nel caso di un reddito doppio rispetto a quello considerato nel periodo precedente la pressione diventa del 18,20 per cento invece che del 20,46).

I confronti appena effettuati sono a parità di reddito medio di lavoro dipendente dell'industria manifatturiera e di multipli di esso; includono quindi oltre all'effetto della inflazione anche quello di miglioramenti retributivi in termini reali, i quali ultimi giustamente devono essere assoggettati alla progressività dell'imposta.

Ai fini, qui considerati, di compensare l'effetto del drenaggio fiscale sono molto utili confronti effettuati tra redditi resi equivalenti nei vari anni deflazionandoli della sola variazione avvenuta nei prezzi al consumo.

Le configurazioni prescelte sono relative a famiglie (sempre con 2 figli a carico) che percepiscono solo reddito di lavoro dipendente nelle due situazioni estreme di massima concentrazione del reddito (un solo percettore) e di minima concentrazione (due percettori con lo stesso reddito).

In particolare, per famiglia monoreddito, cioè con coniuge a carico, in corrispondenza di un reddito di 10 milioni nel 1981 il contribuente paga 253 mila lire in meno di quanto avrebbe pagato nel 1979 con un reddito di 7,2 milioni (equivalente come potere di acquisto ai 10 milioni del 1981).

Per quanto riguarda invece una famiglia con redditi superiori ai 30 milioni, risulta un aggravio rispetto al 1979, che però sarebbe stato ancora maggiore se la pressione fiscale non fosse stata in parte ridotta dalla manovra governativa (28,89 contro 27,32).

Le famiglie con due percettori di reddito di lavoro dipendente, nel 1981, sempre a se-

guito della manovra complessiva, realizzano un recupero d'imposta di 197 mila lire in corrispondenza a redditi di 10 milioni. Ciò vuol dire che una famiglia, i cui coniugi sono ambedue lavoratori dipendenti con 5 milioni di reddito ciascuno, paga 197 mila lire in meno di quanto avrebbe pagato nel 1979 a fronte di un reddito di pari potere d'acquisto (7,2 milioni complessivi).

Le famiglie con redditi superiori a 10 milioni accuseranno invece un maggior esborso crescente con il reddito, dovuto essenzialmente alla minore incidenza che per questo tipo di famiglia hanno gli assegni familiari ed alla non applicazione delle ulteriori detrazioni per coniuge a carico.

Tuttavia anche per queste famiglie si ha un notevole recupero d'imposta rispetto a quella che avrebbero dovuto pagare in assenza di manovra fiscale.

L'ammontare della manovra, pur raggiungendo gli obiettivi descritti, risulta piuttosto contenuto e quindi coerente con la situazione economica tuttora caratterizzata da forti tensioni inflazionistiche di cui il Governo non può non tener conto. D'altra parte, l'IRPEF mostra ancora una minore incidenza rispetto alle analoghe imposte degli altri principali paesi europei (2).

II. — La nuova tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, allegata al presente disegno di legge, tiene conto di questi obiettivi:

contenere la perdita di gettito entro 1.300 miliardi, limite massimo sopportabile dal bilancio;

ridurre la pressione fiscale per tutti i contribuenti;

(2) Se si confronta per i principali paesi europei l'incidenza dell'imposta sul reddito nel 1977 e 1978 (ultimi anni per cui sono disponibili i dati di base; la situazione non dovrebbe essere mutata sostanzialmente anche se negli ultimi anni sono state effettuate riduzioni nel livello delle aliquote in Francia, Germania, Olanda, Regno Unito, Belgio e Svezia), per i contributi che dispongono di entrate pari al reddito da lavoro dipendente medio e suoi multipli (evitando così confronti inficiati da un differente reddito *pro capite*), essa risulta sistematicamente e considerevolmente inferiore per l'Italia (con l'eccezione della Francia nel caso di contribuenti con carichi di famiglia).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contenere la riduzione di pressione fiscale per i contribuenti con redditi elevati, nell'assunto che tali categorie sono in grado, come per il passato, di sopportare con minori disagi gli effetti del *fiscal drag*;

considerare che la riduzione della pressione fiscale per i redditi bassi deve essere valutata tenendo conto che per tali redditi gli aumenti delle detrazioni nel 1980 hanno già generato una notevole riduzione di incidenza;

ridurre al massimo la progressività nelle fasce di reddito medio-alte (fino a 25 milioni) per attenuare gli effetti del *fiscal drag*, non solo per il passato ma soprattutto per il futuro;

ridurre il numero degli scaglioni sia per semplificare la gestione del tributo che per avvicinarsi agli altri paesi della comunità.

Per conseguire tali obiettivi è stato necessario:

mantenere immutata l'aliquota del 10 per cento unificando i primi due scaglioni;

introdurre un notevole salto di 8 punti per l'aliquota marginale in corrispondenza del passaggio allo scaglione superiore, unificando nel contempo il terzo e il quarto scaglione (da 4 a 6 milioni);

ridurre le aliquote marginali ed il numero degli scaglioni fino a 25 milioni;

introdurre un nuovo salto di 3 punti dell'aliquota marginale per lo scaglione di 25-30 milioni allineandosi, così, da questo punto in poi, alle attuali aliquote marginali.

In conseguenza, la tabella proposta prevede una riduzione a 26 dei 32 scaglioni attuali e una corrispondente riduzione delle aliquote marginali, dato il vincolo massimo di 1.300 miliardi di perdita di gettito. La nuova curva avvicina il più possibile le aliquote medie e marginali dell'imposta, quindi riduce la progressività e il *fiscal drag* e diminuisce per tutti i contribuenti l'incidenza effettiva del tributo rispetto a quella attuale.

L'obiettivo di riduzione della progressività dell'imposta merita alcune considerazio-

ni specifiche. L'IRPEF è infatti, attualmente, un'imposta con aliquote che crescono molto rapidamente. Inoltre l'aumento delle detrazioni ha ulteriormente accresciuto la progressività del prelievo e quindi ha aggravato in prospettiva la dinamica del drenaggio fiscale dovuto all'inflazione.

Ciò è confermato dai dati relativi all'elasticità dell'IRPEF (che è uno degli indici di progressività maggiormente utilizzati) contenuti nella tavola 2 illustrativa che segue:

TAVOLA 2

ELASTICITÀ DELL'IRPEF NETTA
IN CORRISPONDENZA DI ALCUNI LIVELLI
DI REDDITO PER IL 1981
(Modello previsionale IRPEF
del Ministero delle finanze) (*)

Classi di reddito lordo (migliaia)	Elasticità	
	A legge vigente	Governo
2.500	3.73	3.73
3.000	3.86	3.83
4.000	3.01	2.55
6.000	2.36	2.35
9.000	1.99	1.86
11.000	1.88	1.88
12.000	1.81	1.73
13.000	1.73	1.66
15.000	1.71	1.69
17.000	1.64	1.60
19.000	1.59	1.59
22.000	1.55	1.54
25.000	1.50	1.52
30.000	1.46	1.56
35.000	1.45	1.50
40.000	1.45	1.48
50.000	1.44	1.45
60.000	1.41	1.41
80.000	1.39	1.39
100.000	1.35	1.35
125.000	1.33	1.33
150.000	1.32	1.32
175.000	1.32	1.32
200.000	1.32	1.32
250.000	1.31	1.31
300.000	1.31	1.31
350.000	1.29	1.29
400.000	1.30	1.30
450.000	1.31	1.31
Oltre	1.10	1.10

(*) Il modello, come è noto, opera sulla situazione effettiva di tutti i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione; di conseguenza le stime che ne risultano possono essere lievemente diverse dai risultati dei calcoli teorici, ma rispecchiano la realtà molto più fedelmente.

Nei limiti conseguenti al necessitato contenimento di riduzione del gettito, risulta evidente l'effetto di diminuzione della progressività soprattutto per i redditi medi, che attualmente sono quelli maggiormente colpiti dal *fiscal drag*. Ciò è confermato anche dall'esame della tavola 3, dove si esamina la variazione della pressione fiscale su diversi livelli di reddito per una famiglia tipo composta da un contribuente lavoratore dipendente con coniuge e due figli a carico.

TAVOLA 3

EFFETTI DELLE VARIAZIONI DELLE ALIQUOTE PROPOSTE DAL GOVERNO

(Contribuenti lavoratori dipendenti con coniuge e 2 figli a carico)

Livelli di reddito (milioni)	Variazione di imposta individuale (migliaia)	Variazione di pressione individuale	
		Assoluta	%
5	— 10	—0,20	—4,72
6	— 20	—0,33	—4,98
10	— 75	—0,75	—5,45
15	—185	—1,23	—6,50
20	—315	—1,58	—7,02
30	—415	—1,38	—5,16
40	—415	—1,04	—3,49
50	—415	—0,83	—2,57

La curva delle aliquote oggetto del disegno di legge in rassegna si differenzia quindi da altre ipotesi che, oltre a comportare una perdita di gettito più elevata, comportano una riduzione minore della progressività (e quindi del *fiscal drag* futuro) per la maggior parte dei livelli di reddito considerati ed accrescono infine l'incidenza attuale del prelievo per talune fasce di redditi.

A conclusione di quanto detto in questo paragrafo, per sintetizzare l'effetto complessivo della revisione proposta per le aliquote dell'IRPEF, si esamina, sia a normativa immutata, sia nell'ipotesi della manovra governativa (senza considerare nè le ulteriori detrazioni considerate nei successivi paragrafi, nè l'avvenuto incremento degli assegni familiari), la situazione derivante,

per il 1981, dall'utilizzo del modello previsionale IRPEF del Ministero delle finanze e che tiene pertanto conto della effettiva situazione reddituale, detrazioni di imposta incluse, proveniente dalle dichiarazioni dei redditi (estrapolata ovviamente al 1981), e non si riferisce più a una famiglia tipo.

Si confronteranno prima le aliquote medie che danno indicazioni sulla effettiva pressione tributaria cui sono sottoposti i contribuenti, quindi le aliquote marginali che influenzano il grado di incentivazione al lavoro e l'eventuale evasione. Riducendo la distanza tra queste due aliquote si limita, come si è ricordato, la capacità di drenaggio fiscale del sistema impositivo.

L'aliquota media, a seguito della manovra prevista, risulta ridotta per tutte le classi di reddito; la riduzione in termini percentuali è più sensibile (6-8 per cento) tra i 10 ed i 40 milioni ed è pressochè trascurabile oltre i 60 milioni.

Il numero di contribuenti con reddito superiore ai 40 milioni che hanno minori benefici dalla manovra corrisponde allo 0,6 per cento della totalità dei contribuenti, detiene il 6,6 per cento del reddito complessivo e paga il 15,5 per cento dell'imposta totale.

Il reddito medio dei possibili soggetti IRPEF, includendo anche i circa 4 milioni di contribuenti al di sotto del minimo imponibile, si viene a collocare, nel 1981, nella classe tra 6 e 7,5 milioni. L'incidenza dell'IRPEF per tale classe passa da 10 a 9,7 con una riduzione della pressione del 3 per cento.

Se consideriamo la classe di reddito pari a 2 volte la media (classe 13-15), l'aliquota media effettiva passa da 17,9 a 16,8 con una riduzione della pressione del 6 per cento.

Se consideriamo la classe di reddito pari a 4 volte la media (classe 25-30), l'aliquota media effettiva passa da 24,4 a 22,5 con una riduzione della pressione dell'8 per cento; mentre per la classe di reddito pari a 6 volte la media (classe 40-50), la riduzione della pressione diminuisce al 4 per cento.

Bisogna peraltro ricordare che il completamento della manovra (ulteriori detrazioni previste) e il già sancito aumento degli as-

segni familiari in somma indipendente dal reddito modificano la suvvista situazione, annullando di fatto la pressione fino a circa 6 milioni di reddito e riducendola in modo sensibile per i contribuenti con reddito inferiore a circa 2 volte quello medio.

Passando al confronto tra le aliquote marginali, si ha allora che, fermo restando quanto già detto per la riduzione generalizzata della pressione media, i contribuenti vedono applicato sul maggior reddito prodotto un prelievo fiscale minore in relazione a livelli di reddito compresi tra 7,5 e 25 milioni e invariato per i redditi superiori, mentre sotto i 7,5 milioni la situazione è mista e tuttavia abbastanza irrilevante, considerando il lieve ammontare dell'aliquota marginale e dell'imposta complessiva pagata.

In altri termini, la manovra sulle aliquote, pur nella limitata possibilità di riduzione di gettito disponibile, ha cercato di fornire un maggiore incentivo al lavoro ai contribuenti con reddito compreso tra 7,5 e 25 milioni (27,2 per cento dei contribuenti, 59,4 per cento del reddito, 59,5 per cento dell'imposta netta) rispetto ai contribuenti con redditi superiori ai 25 milioni (circa 500 mila contribuenti), per i quali l'alto livello di reddito già raggiunto fa postulare, oltre che un maggiore potere contrattuale, una motivazione al lavoro non meramente di natura finanziaria (non sembra peraltro giustificabile un aggravio di imposizioni sui redditi più elevati).

Si può pertanto dire che la soluzione proposta risulta sufficientemente equilibrata e contempera esigenze e richieste opposte e contraddittorie.

III. — Dal 1976, per effetto della legge 13 aprile 1977, n. 114, il limite di reddito al di sotto del quale il coniuge può essere considerato a carico del contribuente (al quale pertanto spetta la detrazione prevista dal secondo comma, n. 1), dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973) è fissato a 960.000 lire.

L'immutato valore di questo limite ha provocato, di anno in anno, la perdita del diritto alla detrazione in relazione a quei coniugi il cui reddito si è incrementato a causa dell'inflazione.

Il disegno di legge in rassegna si propone di rivalutare detto limite nella stessa proporzione (40 per cento) in cui sono stati rivalutati mediamente nel 1979 i coefficienti catastali dei fabbricati, in modo da far rientrare nel diritto alle detrazioni almeno i coniugi intestatari di fabbricati o di terreni (per i quali ultimi il coefficiente catastale ha subito nel 1979 una variazione del 20 per cento). Il nuovo limite proposto è quindi di 1.350.000 lire.

Ovviamente la stessa modifica si impone conseguentemente anche in relazione all'attuale limite di redditi (sempre 960.000 lire), prevista per considerare a carico i figli permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, nonché gli altri soggetti indicati nell'articolo 433 del codice civile.

La perdita di gettito dovuta al maggior numero di aventi diritto alla detrazione a causa dell'innalzamento del limite qui proposto, che viene ad incidere anche sulla eventuale ulteriore detrazione per coniuge a carico di cui al successivo punto IV, può valutarsi in circa 50 miliardi.

IV. — Le norme concernenti la tassazione dei redditi dei coniugi, sia secondo il sistema impositivo antecedente alla riforma tributaria sia in base alla legislazione emanata in attuazione di questa, hanno, come è noto, formato oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 15 luglio 1976, che ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e dei decreti presidenziali 29 settembre 1973, nn. 597 e 600, nelle parti in cui prevedevano, ai fini dell'imposta complementare e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il cumulo dei redditi dei coniugi e l'imputazione del reddito complessivo al marito, quale unico soggetto passivo d'imposta, ponendo a carico del medesimo gli obblighi ed oneri conseguenti. Le disposizioni normative che si sono date carico di stabilire la completa autonomia tributaria dei coniugi, sia nella fase dell'accertamento sia in quella della riscossione del tributo personale, che viene ad essere commisurato al

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

reddito complessivo di ciascuno, con conseguente costituzione di distinti rapporti tributari di cui ogni coniuge è esclusivo titolare, ha dato però luogo ad una concreta ed effettiva sperequazione a livello del reddito spendibile delle famiglie. Infatti a parità di reddito familiare, le famiglie nelle quali confluisce il solo reddito del capofamiglia risultano penalizzate rispetto alle famiglie con redditi percepiti da entrambi i coniugi.

Nella tavola che qui si espone si pongono a confronto, a parità di reddito familiare lordo, famiglie con un solo reddito di lavoro dipendente e famiglie con due redditi di lavoro dipendente nel rapporto 2/3 e 1/3, che costituisce il caso più frequente di ripartizione del reddito. I figli non sono stati considerati in quanto non influiscono nella differenza dell'imposta. L'imposta è stata calcolata in base alle nuove aliquote proposte con il presente disegno di legge.

Reddito familiare lordo (milioni)	Maggiore imp. dovuta dalla fam. mono reddito (migliaia)	Magg. spesa di gestione della fam. bireddito (migliaia)	Minor reddito eff. disponibile per la fam. monoreddito (2) - (3) (migliaia)	Ulteriori detrazioni proposte (migliaia)	Percentuale di sperequaz. compensata (5) (4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	195	200	—	—	—
7,5	374	300	74	54	73
9	474	360	114	78	68
11	635	440	195	108	55
13	767	520	247	108	44
15	894	600	294	108	37
17	1.007	680	327	108	33
19	1.148	760	388	120	31
22	1.309	880	429	120	28
25	1.496	1.000	496	138	28
35	2.300	1.400	900	216	24
40	2.600	1.600	1.000	216	22

Alla colonna 2 della tabella è indicata la entità della maggiore imposta dovuta dalla famiglia monoreddito rispetto a quella bireddito. Naturalmente la sperequazione massima si ha nell'ipotesi di reddito familiare ripartito ugualmente fra i coniugi. In ogni caso la discriminazione risulta tanto più pronunciata quanto maggiore è il reddito a causa della progressività della imposta.

In alcuni paesi della Comunità europea si sono trovate soluzioni al problema che hanno permesso di raggiungere un soddisfacente livello di equilibrio.

In Francia, ad esempio, è stato applicato il *quotient familial*, cioè l'applicazione di un quoziente che tiene conto della composizione familiare; in Germania viene applicato lo *split*, mediante il quale il reddito dei coniugi viene sommato e, per il calcolo della imposta, diviso a metà; in altri paesi ancora si utilizzano due diverse scale di aliquote.

La adozione dell'uno e dell'altro metodo, pur essendo concettualmente diversi, richiede una variazione di struttura dell'imposizione da attuare con cautela e in un lasso di tempo ragionevolmente ampio. La necessità di provvedere sollecitamente per superare sostanzialmente la sperequazione esistente tra la famiglia monoreddito e quella bireddito ha indotto il Governo a proporre, quale soluzione transitoria, la modifica dell'importo delle detrazioni da concedere per il coniuge a carico, in entità commisurata alla effettiva sperequazione, tenendo tuttavia presenti i maggiori oneri a cui è sottoposta la famiglia con ambedue i coniugi impegnati in attività esterne alla famiglia stessa (gestione del bilancio, collaboratori domestici, scuole a tempo pieno, eccetera), che sono stati valutati nella misura del 4 per cento (tale valore è stato calcolato in base alla rilevanza sulla contabilità nazionale delle spe-

se attribuibili alla istruzione privata ed ai servizi domestici) del reddito familiare (si veda la colonna 3 della tavola sopraccitata), portando la sperequazione media effettiva ai valori indicati alla colonna 4 della stessa tavola.

La detrazione in questione ha carattere soggettivo e si attribuisce al contribuente il cui coniuge non legalmente ed effettivamente separato sia a suo carico (cioè non possieda redditi propri, esclusi quelli esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per un ammontare non superiore a lire 1.350.000). A differenza però di quella già prevista per il coniuge a carico dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 (ed aggiungendosi a questa) la detrazione che ora si intende concedere è correlata al reddito complessivo annuo lordo del contribuente che usufruisce della detrazione, in modo da ridurre la sperequazione esistente, tenendo conto però della necessità di contenere la riduzione del gettito entro un tetto di lire 400 miliardi.

In conseguenza, la detrazione in questione ammonterà a 54.000 lire per redditi da lire 5 milioni fino a lire 8 milioni;

a 78.000 lire per redditi fino a 10 milioni di lire;

a 108.000 lire per redditi fino a 18 milioni di lire;

a 120.000 lire per redditi fino a 23 milioni di lire;

a 138.000 lire per redditi fino a 28 milioni di lire;

a 216.000 lire per redditi oltre 28 milioni di lire.

La scelta delle detrazioni è stata operata privilegiando le famiglie a più basso reddito rispetto a quelle a reddito più elevato, nel senso che, come si può vedere a colonna 6 della tavola sopra riportata, la percentuale di sperequazione compensata risulta decrescente al crescere del reddito.

Per i redditi che non superano i 5 milioni di lire non si è ritenuto di concedere alcuna detrazione, perchè la maggiore imposta do-

vuta dalla famiglia monoreddito, pari a 195.000 lire, risulta pienamente compensata dalle maggiori spese di gestione della famiglia bireddito calcolate come sopra si è detto in base alla rilevanza sulla contabilità nazionale delle spese attribuibili all'istruzione privata ed ai servizi domestici.

In conseguenza, si è provveduto a modificare il numero 1) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 collocando nell'ambito delle detrazioni soggettive dell'imposta questa ulteriore detrazione, commisurata nel suo ammontare al reddito complessivo annuo lordo del contribuente. Siffatta collocazione implica, quale immediata conseguenza, che — in mancanza del coniuge — la stessa detrazione si applica per il primo figlio a carico del contribuente il cui nucleo familiare gode di un solo reddito. Conseguisce altresì non solo l'applicabilità della disciplina prevista negli ultimi due commi del citato articolo 15, ma anche di quella di cui al penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973.

Rimane infine da osservare che l'introduzione di questa detrazione e l'aumento del limite al di sotto del quale il coniuge può considerarsi a carico del contribuente, visto al punto precedente, generano un effetto particolarmente favorevole al Sud, dove maggiormente si concentrano le famiglie con un solo percettore di reddito.

V. — Come si è detto sopra, l'operazione di compensazione del drenaggio fiscale per il 1981 deve essere compatibile con l'esigenza strutturale di riduzione del disavanzo pubblico e l'esigenza congiunturale di controllo della domanda. Entrambe le esigenze devono essere rispettate, se si vuole una seria lotta all'inflazione.

Esse pongono così un doppio vincolo alla manovra dell'imposta sul reddito per il 1981, e cioè un vincolo alla dimensione della manovra e un vincolo ai tempi.

Il Governo ritiene che in ogni caso il costo della manovra non possa eccedere l'importo (lire 1.750 miliardi) della sua proposta e che la conseguente immissione di liquidità possa

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

avvenire solo a partire dal secondo semestre del 1981.

Pertanto i soggetti al regime della ritenuta alla fonte riceveranno la restituzione della compensazione del drenaggio fiscale relativo al primo semestre del 1981 in tre rate (luglio, settembre e dicembre) nella seconda parte dell'anno. Naturalmente nel secondo semestre potranno, inoltre, godere interamente della riduzione del drenaggio fiscale relativo a tale periodo di tempo. Per gli altri redditi, l'effetto della manovra si avrà tutto nel 1982, al momento del versamento dell'imposta dovuta per autotassazione sul reddito 1981.

Di conseguenza, il costo dell'operazione in termini di cassa e di competenza sarà limitato nel 1981 a 1.150 miliardi di lire, concentrato nel secondo semestre, mentre al 1982 sarà trasferito l'onere restante (lire 600 miliardi, di cui circa 200 per i redditi di lavoro dipendente e 400 per gli altri redditi).

Alle finalità suddette si ispirano gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge.

* * *

All'intento di apportare miglioramenti alla vigente disciplina rendendola razionalmente più adeguata alle esigenze di chiarezza delle norme, di conoscenza di esse da parte dei contribuenti e di efficacia dei controlli, si ispirano gli articoli da 4 a 6.

Con il successivo articolo 4 si è stabilito che, allorquando il contribuente abbia ottenuto lo sgravio o il rimborso d'imposta o la restituzione di altri oneri che, in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche o di quelle giuridiche, ha dedotto dal reddito complessivo ai fini di tali imposte, l'ammontare di tali somme non dà luogo ad una nuova determinazione del reddito complessivo dal quale sono state a suo tempo dedotte (determinazione che avverrebbe anche a notevole distanza di tempo), ma concorre a formare il reddito complessivo del soggetto sul periodo d'imposta nel quale ha avuto luogo lo sgravio, il rimborso o la restituzione. La norma si pone come principio di carattere generale e quindi è assorbente di quella contenuta nel decreto-legge n. 503 del 1980, dettata esclusivamente per gli oneri deducibili

di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973.

L'articolo 5 reca una disposizione a carattere interpretativo, con la quale si dispone che è corretto e valido il criterio di imposizione adottato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, per gli emolumenti arretrati dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734.

I cennati emolumenti — concernenti il periodo 1° gennaio-30 novembre 1973, ma riscossi nel 1974 — sono stati a suo tempo assoggettati alla ritenuta di ricchezza mobile, categoria C/2, ed a quella complementare, ritenendosi che fossero ad essi applicabili i tributi (ricchezza mobile e complementare) vigenti fino al 31 dicembre 1973, in quanto i presupposti dell'imposizione si erano verificati nel 1973, epoca in cui vigevano i detti vecchi tributi.

Siffatta interpretazione ha dato luogo a dubbi, nel senso che si è sostenuto che gli emolumenti in questione dovessero essere invece assoggettati alle nuove imposte sui redditi, previste dalla riforma tributaria ed in vigore dal 1° gennaio 1974.

E ciò perchè i ripetuti emolumenti sono stati materialmente riscossi nel 1974, quando cioè erano vigenti le nuove imposte sul reddito, alle quali ultime dovevano essere assoggettati gli emolumenti stessi.

La norma in rassegna è intesa, da un lato, a porre fine a tale questione interpretativa e, dall'altro, risponde ad una esigenza di ordine pratico, in quanto, se si accogliesse la tesi della « applicazione delle nuove imposte », sarebbe difficile, a distanza di tempo, procedere alla riliquidazione ed al recupero delle imposte ancora eventualmente dovute, in quanto molti impiegati nel frattempo sono andati in pensione o sono deceduti.

L'articolo 6 dispone che l'attuale importo di lire 500 milioni — stanziato, per ciascun anno finanziario, per la spesa occorrente per la divulgazione del sistema tributario — è elevato a lire un miliardo e trecento milioni annui.

Tale importo di lire 500 milioni — previsto nel n. 2) dell'articolo 5 della legge 27 marzo 1976, n. 60, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976,

n. 8, ed iscritto nel capitolo 6047 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso — è insufficiente per sopperire alle esigenze derivanti dalla necessità di diffondere la conoscenza del sistema tributario. Infatti, il fenomeno delle evasioni può essere tanto più ridotto quanto più i contribuenti sono a conoscenza del comportamento che devono tenere per assolvere correttamente ai propri obblighi tributari.

Gli articoli da 7 a 9 dispongono la proroga di taluni termini di prossima scadenza. Ciò consente di mantenere gli effetti delle disposizioni che verrebbero altrimenti a scadere il 31 dicembre prossimo. Si evitano così, per quanto riguarda le disposizioni agevolative, distorsioni dannose senza per altro pregiudicare scelte diverse nel merito, che postulano approfondimenti non brevi e non facili, e, per quanto riguarda le disposizioni di altra natura, si assicurano adempimenti amministrativi altrimenti impossibili.

L'articolo 7 prevede la proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 1981, delle sottoindicate agevolazioni fiscali che scadranno il 31 dicembre 1980.

I — Agevolazioni fiscali per il settore dell'industria nei territori del Mezzogiorno

a) Esenzione decennale ILOR per i redditi industriali prodotti dagli stabilimenti industriali e costruzioni annesse che si impiantano nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

La stessa esenzione si applica anche per gli stabilimenti già esistenti nei predetti territori nella ipotesi di loro accoglimento, trasformazione, riattivazione, ricostruzione o riammodernamento.

L'esenzione decorre dal primo esercizio di produzione del reddito.

Le predette agevolazioni sono attualmente previste dall'articolo 101 del citato testo unico n. 218 del 1978;

b) esenzione ILOR per la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati da società, enti, imprese, eccetera, a condizione che gli utili stessi siano direttamente impiegati nella costruzione, ampliamento, riattivazione, eccetera, di impianti industriali siti nei territori del Mezzogiorno.

L'esenzione non si applica per i redditi fondiari.

Le predette agevolazioni sono previste dall'articolo 102 del citato testo unico n. 218;

c) riduzione a metà per dieci anni dell'IRPEG nei confronti delle imprese che si costituiscono nei territori del Mezzogiorno in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive (ex articolo 105 del citato testo unico n. 218);

d) esenzione ILOR per la parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società, enti, imprese, eccetera, a condizione che gli utili stessi siano direttamente impiegati in opere di trasformazione e di miglioramento di terreni agricoli siti nel Mezzogiorno.

Sono esclusi dalle agevolazioni i redditi fondiari.

L'agevolazione suddetta è prevista dall'articolo 121 del ripetuto testo unico;

e) equiparazione agli effetti della imposta di fabbricazione dei combustibili e delle altre fonti energetiche occorrenti per il funzionamento di impianti di desalinizzazione a quelli impiegati per la produzione di energia elettrica (aliquota ridotta nella misura di lire 100 al quintale); nonchè riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di consumo sull'energia elettrica.

II — Agevolazioni per la provincia di Trieste

Esenzione decennale ILOR a favore delle imprese, site nel territorio della provincia di Trieste, per le attività relative alla costruzione, ampliamento, ricostruzione degli stabilimenti industriali.

L'agevolazione è attualmente prevista dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

III — Agevolazioni per le zone depresse e per gli altri territori del Centro-Nord

a) Esenzione decennale ILOR per i redditi conseguiti dalle imprese artigiane e industriali che operano nelle zone del Centro-Nord, riconosciute depresse dalla legge numero 614 del 22 luglio 1966;

b) la stessa esenzione decennale ILOR per gli altri territori depressi del Centro-Nord (Polesine, Aussa-Corno, eccetera).

Le agevolazioni suddette sono quelle previste nell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601.

Con l'articolo 8 si prorogano di un anno, cioè fino al 31 dicembre 1981, le agevolazioni fiscali in materia di imposte di registro ed ipotecarie per la registrazione degli atti di acquisto di aree destinate alla costruzione di case non di lusso.

Viene altresì prorogato pure di un anno, cioè fino al 31 dicembre 1981, il termine utile per la stipulazione degli atti di primo acquisto di terreni e di edifici anche distrutti o danneggiati situati nei comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976. La proroga comporta l'assoggettamento alle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali per i predetti atti di acquisto che saranno stipulati fino a tutto il 31 dicembre 1981, a condizione che sussistano i requisiti già previsti dall'articolo 41-ter, aggiunto nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, di conversione del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648.

L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal decreto 2 novembre 1976, n. 784, e dal decreto 23 dicembre 1977, n. 955, prevede che gli uffici pubblici devono comunicare, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze rilasciate nelle materie indicate alla lettera e) del precedente articolo 6, quali, ad esempio, quelle in materia di commercio e di esercizio delle arti tipografiche o fotografiche, di produzione e commercializzazione di specialità medicinali, degli alimenti per la prima infanzia, di prodotti dietetici,

eccetera; mentre le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e gli ordini professionali, sono tenuti, entro tale termine, allo stesso adempimento per quanto riguarda le iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle ditte, negli albi degli artigiani nonché negli albi, registri ed elenchi costituiti per l'esercizio di attività professionali e di altre attività di lavoro autonomo. Il successivo articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo risultante dalle modifiche per ultime intervenute per effetto del decreto n. 784 del 1976 e del decreto n. 955 del 1977, stabilisce che le comunicazioni di cui sopra, relative agli atti emessi ed alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni intervenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 1978, dovevano essere effettuate entro il 30 giugno 1979.

A sua volta l'articolo 21, terzo comma, dello stesso decreto n. 605 del 1973, come modificato dal citato decreto n. 784 del 1976, prescriveva che gli atti di concessione, autorizzazione e licenza emessi da uffici pubblici anteriormente al 1° gennaio 1978, nonché le iscrizioni nei registri delle camere di commercio e negli albi professionali eseguite in base a domande presentate prima di tale data dovevano essere integrati con l'indicazione del numero di codice fiscale, su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro il 30 giugno 1979.

Con la legge 20 luglio 1979, n. 289, di conversione del decreto-legge 23 maggio 1979, n. 149, i termini del 30 giugno 1979 sono stati prorogati al 31 gennaio 1980.

È rimasto invece immutato il termine del 31 dicembre 1980 entro il quale le camere di commercio, gli ordini professionali e gli altri enti o uffici preposti alla tenuta degli albi o dei registri devono comunicare alla anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti di concessione, autorizzazione e licenza emessi anteriormente al 1° gennaio 1978, compresi quelli per i quali l'integrazione non è stata richiesta dai privati interessati.

Gli enti non hanno potuto però affrontare gradualmente la notevole mole di lavoro derivante dalle norme in questione, in

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quanto la sua applicazione, subordinata all'adempimento da parte di altri soggetti dell'obbligo di integrazione di cui all'articolo 21, terzo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 784 del 1976, ha potuto avere inizio solo dopo il 31 gennaio 1980, data appunto in cui l'articolo 2 della legge n. 289 del 1979 ha fissato il termine ultimo per effettuare le citate integrazioni, già stabilito per il 30 giugno 1979.

Ciò stante, nell'intento di mantenere inalterato il periodo di tempo inizialmente fis-

sato dal legislatore a favore degli enti interessati per adempiere al loro obbligo, si ritiene opportuno con l'articolo 9 del disegno di legge in rassegna disporre la proroga al 31 luglio 1981 del termine sopracitato.

In proposito si osserva che la proroga consentirà agli enti interessati, utilizzando gli strumenti tecnici più adeguati, di ottenere, di conseguenza, dati e notizie suscettibili di essere acquisiti dagli archivi dell'anagrafe tributaria senza dispersive elaborazioni intermedie.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dal 1° gennaio 1981 la tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche allegata alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1) lire 108.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire 1.350.000 al lordo degli oneri deducibili; nonché una ulteriore somma determinata nelle seguenti misure commisurate al reddito complessivo annuo lordo del contribuente:

lire 54.000 per redditi superiori a 5 milioni e fino a 8 milioni di lire;

lire 78.000 per redditi fino a 10 milioni di lire;

lire 108.000 per redditi fino a 18 milioni di lire;

lire 120.000 per redditi fino a 23 milioni di lire;

lire 138.000 per redditi fino a 28 milioni di lire;

lire 216.000 per redditi oltre 28 milioni di lire ».

Nei numeri 2) e 3) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le parole « lire

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

novecentosessantamila » sono sostituite dalle parole « lire unmillionetrecentocinquantamila ».

Nell'ultimo periodo del numero 2) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, le parole « la detrazione di cui al n. 1) si applica » sono sostituite dalle parole « le detrazioni di cui al n. 1) si applicano ».

Le disposizioni dei commi che precedono hanno effetto dal 1° gennaio 1981 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

Art. 3.

Per il primo semestre dell'anno 1981 le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente sono effettuate dai sostituti di imposta sulla base delle aliquote di cui alla tabella allegata alla legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Relativamente al periodo gennaio-giugno 1981, i sostituti di imposta provvederanno ad effettuare eventuali conguagli di imposta, conseguenti sia all'applicazione delle aliquote di cui alla tabella allegata alla presente legge sia a quella delle disposizioni di cui all'articolo 2 relative alla maggiorazione delle detrazioni ed alla concessione della ulteriore detrazione, in tre ratei di uguale importo nei mesi di luglio, settembre e dicembre 1981 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 4.

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche le somme corrispondenti alle imposte e agli oneri che sono stati dedotti dal reddito complessivo di precedenti periodi d'imposta concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale il contribuente ne abbia conseguito lo sgravio, il rimborso o la restituzione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le mensilità di assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, afferenti al periodo 1° gennaio-30 novembre 1973, i presupposti di imposizione si considerano verificati anteriormente al 1° gennaio 1974.

Art. 6.

L'importo di spesa previsto al numero 2) dell'articolo 5 della legge 27 marzo 1976, n. 60, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, è elevato fino ad un massimo di lire 1.300 milioni per ciascun esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di lire 800 milioni per l'anno 1980 e per gli esercizi successivi si provvede con quota di pari importo delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Sono prorogate al 31 dicembre 1981 le disposizioni agevolative di cui agli articoli 101, 102, 103, 105, primo comma, 121 e 129, secondo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni.

Sono, altresì, prorogate alla medesima data del 31 dicembre 1981 le disposizioni agevolative ai territori della provincia di Trieste di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, quelle relative alle zone depresse del Centro-Nord e ai territori del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo

e Staranzano di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, anzidetto.

Art. 8.

Il termine del 31 dicembre 1980 previsto dal primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie. Fino alla stessa data è altresì prorogato il termine del 31 dicembre 1980, relativo alla stipula degli atti di primo acquisto di terreni o di edifici anche distrutti o danneggiati, di cui al primo comma dell'articolo 41-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, numero 730.

Art. 9.

Il termine del 31 dicembre 1980 stabilito dall'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 1981.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA

IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE*Aliquote percentuali per scaglioni di reddito*

Reddito		Aliquota	
<i>(scaglione in milioni di lire)</i>		%	
	fino a 4		10
oltre 4	» 6		18
» 6	» 9		22
» 9	» 13		26
» 13	» 17		29
» 17	» 21		31
» 21	» 25		33
» 25	» 30		36
» 30	» 35		38
» 35	» 40		40
» 40	» 50		42
» 50	» 60		44
» 60	» 80		46
» 80	» 100		48
» 100	» 125		50
» 125	» 150		52
» 150	» 175		54
» 175	» 200		56
» 200	» 250		58
» 250	» 300		60
» 300	» 350		62
» 350	» 400		64
» 400	» 450		66
» 450	» 500		68
» 500	» 550		70
» 550			72